

N. R.G. 10327/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Minniti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10327/2015** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. Mauro Montini,
elettivamente domiciliata in V. dei Rondinelli 2 Firenze, presso il difensore (studio legale Lessona)

ATTORE

contro

AZIENDA con il patrocinio
dell'avv. Paola Bertoncini e dell'avv. Sandra Cenci, elettivamente domiciliata in P.zza S. M. Nuova 1
Firenze, presso la sede legale

CONVENUTO

nonché

con il patrocinio dell'avv. Pierangela
Sicco, elettivamente domiciliato nel suo studio in via Bezzecca n.2 Firenze;

TERZO CHIAMATO



Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

La controversia ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata da
nei confronti della Azienda Sanitaria di Firenze ed estesa dalla parte attrice, a seguito
della chiamata in causa da parte dell'Azienda, all'infermiere

In particolare la signora ha citato in giudizio l'Azienda Usl Toscana Centro (già Azienda Usl 10 Firenze) chiedendo di essere risarcita – ai sensi dell'art. 2049 cc. – dei danni non patrimoniali sofferti in conseguenza del comportamento molesto tenuto in suo danno da

infermiere di *triage* del Pronto Soccorso dell'Ospedale (in seguito, anche : a tal proposito, ha raccontato che il 18.06.2013 – alla sedicesima settimana di gravidanza – era andata al Pronto Soccorso lamentando, in concomitanza con un'infezione da candida, la comparsa di un nodulo vaginale, e che l'infermiere che l'aveva accolta, dopo averla fatta frettolosamente spogliare dietro ad un paravento e distendere su un comune lettino da corsia (privo del telino sterile), aveva ispezionato i suoi organi genitali esterni, toccandoli senza guanti.

Ha aggiunto, inoltre, di avere subito segnalato l'accaduto al personale della struttura sanitaria (chiedendo, peraltro, il nominativo dell'infermiere, ed informandosi, sulle prassi relative all'uso dei guanti), e di avere successivamente presentato querela per violenza sessuale.

Infine, ha dedotto – quanto al danno non patrimoniale sofferto, quantificato in € 25.000,00 – violazioni della sua sfera sessuale, del suo diritto alla riservatezza ed all'integrità psico-fisica, nonché un forte timore per la salute del nascituro.

Costituitasi in giudizio, la Usl Toscana Centro ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando l'esclusiva responsabilità del

In particolare, ha negato di essere tenuta al risarcimento del danno, data l'assenza, nel caso di specie, di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e l'attività lavorativa del dipendente, presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 2049 cc..

A tal proposito, ha messo in evidenza l'abnormità della condotta dell'infermiere rispetto alle sue mansioni, essendo incaricato quest'ultimo – nell'abito del *triage* – della selezione e della classificazione dei pazienti del Pronto Soccorso in base alla gravità ed all'urgenza, non già delle loro visite.

Quindi, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa l'infermiere per farne valere, in tesi,



l'esclusiva responsabilità; in ipotesi, ha chiesto di essere condannata a risarcire il danno nella sola misura provata.

Costituitosi in giudizio, ha negato, a sua volta, ogni responsabilità, facendo presente di avere agito correttamente nell'ambito delle operazioni di *triage*, peraltro indossando i guanti monouso (forse non visti dalla paziente a causa della loro trasparenza); inoltre, ha escluso di potersi ravvisare nella sua condotta il dolo della violenza sessuale (ancora in corso di accertamento anche in sede penale).

Ha contestato, infine, nell'*an* e nel *quantum*, i danni non patrimoniali dedotti dall'attrice.

All'udienza del 15.06.2016, di prima comparizione delle parti, ha esteso la domanda risarcitoria anche nei confronti del terzo chiamato.

Nel corso del giudizio, sulla base delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, è emerso che, in sede penale, al sono stati imputati tre episodi di violenza sessuale commessi all'interno dell'ospedale per due dei quali (compreso quello in danno della Dal Pizzol, non costituita parte civile) è stato ritenuto colpevole.

In particolare: il GIP del Tribunale di Firenze lo ha condannato a quattro anni e otto mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici; la Corte d'Appello, riconosciute le attenuanti generiche, ha ridotto l'entità della pena detentiva (nessuna delle parti, però, ha indicato la misura esatta).

Attualmente, è pendente il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Invece, sul piano disciplinare, è stata disposta, in via cautelare, la sospensione del dipendente in attesa della definizione delle pendenze penali (art. 15 CCNL comparto SSN).

Espletata la CTU medico-legale (anche ai fini dell'individuazione dei protocolli di comportamento del personale infermieristico di *triage*), all'udienza dell'11.05.2017 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

*** **

I. Il fatto illecito.

L'episodio lamentato dall'attrice è pienamente riscontrato; peraltro, lo stesso ha ammesso di avere visitato la al Pronto Soccorso di , toccandole i genitali.

Gli unici profili in contestazione – dal punto di vista oggettivo – sono quelli relativi all'utilizzo dei



guanti sanitari e del telino sterile sul lettino di visita.

Il CTU nominato, dott.ssa Riviello, ha chiarito che l'attività di *triage* compiuta nella zona di accesso di un Pronto Soccorso consiste nella valutazione e selezione immediata dei pazienti – mediante assegnazione di un codice di gravità (rosso, giallo, verde o bianco) individuato in base alle loro condizioni cliniche – nell'ottica della razionalizzazione dei tempi di attesa in funzione delle necessità.

Tenuto conto di queste indicazioni, ha fatto presente che, nel caso della signora _____ il signor _____, per assegnarle il codice di gravità, avrebbe dovuto indagare su possibili perdite ematiche e/o di liquido amniotico, algie pelviche o contrazioni, procedendo, altresì, alla misurazione dei parametri vitali (ad es. pressione arteriosa e frequenza cardiaca); ha escluso, invece, l'utilità della visita dei genitali esterni per l'attribuzione del codice di *triage* che, in ragione della contenuta gravità delle condizioni della paziente (che non aveva riferito sintomi allarmanti), non poteva essere influenzato dalla natura del nodulo vaginale.

In definitiva, in base alle conclusioni del CTU – che sono pienamente condivise, in quanto ben argomentate, coerenti e resistenti alle osservazioni del CTP, dott.ssa Savojni – la condotta di _____ appare connotata, anzitutto, da profili di negligenza che risulterebbero aggravati – ove dimostrato – dal mancato uso dei guanti sanitari (prescritti dai protocolli sanitari in caso di ispezione di mucose) e del telino sterile.

L'accertamento di questi profili, tuttavia, è reso particolarmente difficoltoso dall'assenza di riscontri alle versioni contrastanti fornite, al riguardo, dalla _____ (unici presenti al momento della visita).

La condotta di _____, però, ha anche una indubbia rilevanza penale, in quanto – ad avviso di questo giudice – integra il reato di violenza sessuale previsto e punito dall'art. 609*bis* cp..

Guardando alle modalità della condotta, infatti, appare evidente che l'infermiere, approfittando della fiducia datagli della paziente, l'ha indotta a denudarsi e a tollerare inutili palpeggiamenti – forse a mani nude – dei genitali esterni, zone chiaramente erogene.

Alla stessa conclusione sulla sussistenza del fatto di reato sono giunti il GIP del Tribunale di Firenze e i giudici del collegio della Corte d'Appello di Firenze; le sentenze di condanna emesse in queste sedi – in quanto non definitive – non hanno in questo giudizio alcun valore di giudicato (ex art. 651 cpp.), ma costituiscono, pur sempre, degli importanti elementi per la formazione del convincimento del giudice.

Da queste emerge, peraltro, che _____ è stato ritenuto responsabile anche di un altro simile episodio di violenza sessuale, consistito nella palpazione del seno di una paziente giunta al Pronto



Soccorso a seguito di una caduta da cavallo.

II. La responsabilità della struttura sanitaria.

Il rapporto tra la struttura sanitaria ed il paziente viene inquadrato – superando la tesi dell’applicazione analogica della disciplina del contratto di prestazione d’opera intellettuale (Cass. 3492/2002) – nell’ambito del contratto di ospitalità, o di assistenza sanitaria.

Si tratta – secondo l’impostazione avallata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nel 2008 – di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte del pagamento di un corrispettivo (da parte del paziente, dell’assicuratore, del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente) insorgono a carico della struttura (pubblica o privata), accanto alle obbligazioni *lato sensu* alberghiere, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (Cass. SS.UU. 577/2008; Cass. 13066/2004).

In quest’ottica, quindi, la struttura sanitaria risponde, a titolo di contrattuale, sia dei danni conseguenti al proprio inadempimento, sia di quelli cagionati dal fatto illecito del personale di cui si avvale per l’adempimento delle prestazioni assunte nei confronti del paziente (Cass. 1620/2012).

Rispetto a quest’ultima ipotesi, in particolare, l’art. 1228 cc. – affermando la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi commessi dagli ausiliari – estende, in ambito contrattuale, la disciplina aquiliana della responsabilità del preponente di cui all’art. 2049 cc. (Cass. 6756/2011).

Come chiarito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in questo caso, si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, dove i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come qualsiasi altra voce di costo; di conseguenza, il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al fatto dell’ausiliario e non al comportamento del debitore (Cass. 6033/2008).

Dal punto di vista delle ricadute pratiche – hanno poi precisato gli Ermellini – non si ravvisano sostanziali differenze tra questo orientamento e l’altro, diffuso in dottrina ed in parte della giurisprudenza, che ravvisa nell’art. 1228 cc. una presunzione assoluta di colpa (Cass. 2734/1994).

Dunque, presupposti comuni per l’applicazione dell’art. 1228 cc. e dell’art. 2049 cc. sono: a) l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario; b) l’esistenza di un rapporto tra ausiliario e debitore o committente, cd. rapporto di preposizione; c) la relazione tra il danno e l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario, cd. rapporto di occasionalità necessaria.

Quest’ultimo elemento, in particolare, è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o



quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datore di lavoro (Cass. 20924/2015; Cass. 8210/2013).

Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, va affermata, senza dubbio, la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta per il fatto illecito commesso dal suo dipendente.

È evidente, infatti, l'esistenza del rapporto di occasionalità necessaria, risultando agevolato il compimento della violenza sessuale dall'attività lavorativa svolta da [redacted] nel Pronto Soccorso di [redacted] basti considerare che la violenza è stata commessa dall'infermiere simulando la necessità di procedere – durante il *triage* – ad un'ispezione diretta dei genitali esterni della paziente, e che la consumazione dell'illecito è stata favorita alla collaborazione incolpevole offerta dalla [redacted] al sanitario che si stava prendendo cura di lei.

III. La responsabilità concorrente di [redacted]

Parte attrice ha espressamente esteso la domanda risarcitoria nei confronti del terzo chiamato, anche se, in verità, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che questo effetto segua, in via automatica, alla chiamata in causa del terzo responsabile, quando – come nel presente giudizio – non si tratti di una chiamata in garanzia “impropria” (Cass. 24294/2016).

In ogni caso, ritenuto [redacted] l'autore della violenza sessuale subita dalla [redacted] va riconosciuta anche la sua responsabilità, concorrente e solidale con quella della struttura sanitaria convenuta.

IV. Il danno non patrimoniale.

In sede di CTU è stato escluso che, in conseguenza della violenza sessuale, si sia verificata una menomazione dell'integrità psicofisica della vittima, suscettibile di valutazione medico-legale; secondo quanto riferito dall'ausiliario del giudice, infatti, la [redacted] *“ripercorre la propria vicenda con atteggiamento sostanzialmente pacato, senza mai eccedere nel linguaggio, non nascondendo turbamento emotivo focalizzando la sua preoccupazione presente all'epoca dei fatti sulla possibilità di aver contratto un'infezione in relazione alla visita effettuata senza guanti. Attualmente permane la percezione che è diventata consapevole di aver subito una forma di molestia sessuale in un luogo dove ella si era affidata per ricevere cure e rassicurazioni. [...] dal punto di vista della personalità non emergono elementi inquadrabili in un franco disturbo psicologico, ma aspetti che oscillano nello spettro fisiologico del carattere”*.

Le conclusioni del CTU sono confermate dalla stessa attrice che, in questa sede, ha chiesto il



risarcimento del solo danno morale, allegando violazioni della sua sfera sessuale, del suo diritto alla riservatezza ed all'integrità psico-fisica, nonché un forte timore per la salute del nascituro.

In tema di danno morale, le Sezioni Unite, superando la lettura restrittiva della riserva di legge di cui all'art. 2059 cc. in favore di un'interpretazione costituzionalmente orientata, hanno ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale non solo quando sussista un reato o tale risarcimento sia previsto in modo espresso da una norma di rango primario, ma ogniqualvolta: l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale; la lesione dell'interesse sia grave ed il danno non sia futile (Cass. SS.UU. 26972/2008).

Inoltre, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che per risarcire il danno conseguente alla commissione di un reato non è richiesta una condanna penale passata in giudicato, sicché, in mancanza, il giudice civile può procedere ad un autonomo accertamento dell'esistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/2015).

In quest'ottica, pertanto, va considerato lo stato d'animo della _____ nel momento in cui ha realizzato di essere stata vittima di un subdolo atto di violenza sessuale e presumere da questo il danno morale conseguente al turbamento emotivo, alla frustrazione, al disagio e al dolore provati per essere stata violata nella propria sfera sessuale durante la gravidanza.

Va considerato anche il riferito timore per la salute del nascituro che la _____ afferma essere stato ingenerato dalla sua convinzione di essere stata toccata dall'infermiere senza guanti.

Il danno morale così caratterizzato deve esser perciò liquidato, in via equitativa, in € 10.000,00; la somma è da intendersi attualizzata, comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno..

In definitiva, in accoglimento della domanda dell'attrice, Azienda USL Toscana Centro e _____ devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare in favore di _____ la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale.

V. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, applicati i parametri medi per le cause dello scaglione di valore di riferimento (€ 5.200 - € 26.000).

Sono poste definitivamente a carico di _____ le spese della CTU nella misura liquidata da questo giudice con provvedimento del 26.01.2017.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così



provvede:

1. condanna Azienda UsI Toscana Centro e _____ in solido tra loro, a pagare in favore di _____ la somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno morale;
2. condanna Azienda UsI Toscana Centro e _____, in solido tra loro, a pagare in favore di _____ le spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario, che liquida in € 237,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
3. pone definitivamente a carico di _____ le spese della CTU.

Firenze, 12 settembre 2017

Il Giudice

dott. Luca Minniti

Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Alessandra Pesci,
Magistrato In Tirocinio presso questo Ufficio

